

CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DEI COLTIVATORI DIRETTI

CONFEDERAZIONE ITALIANA
COLTIVATORI

FEDERBRACCIANTI - CGIL

F.I.S.B.A. - CISL

U.I.S.B.A. - UIL

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

22 marzo 1989

1° gennaio 1989 - 30 giugno 1990

**CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA
DI PESARO E URBINO**

Il giorno 22 marzo 1989, presso la Unione Provinciale Agricoltori, P.le Matteotti, 28 - Pesaro

tra

la Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente dott. ALBERTO CECCOLINI, assistito dai sigg. LUIGI ANDREANI, LUCIANO DI GIOVANNI e dal Direttore dott. LUIGI SANTORO;

- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente cav. uff. VINCENZO FATICA, assistito dal Direttore rag. GUALTIERO GIAVOLI;

- la Confederazione Italiana Coltivatori della Provincia di Pesaro e Urbino rappresentata dal Presidente sig. TERENCEO CIARONI;

e

la Federazione Lavoratori Agro-Industria (FLAI-CGIL) dei territori di Pesaro e Fano rappresentata dai rispettivi Segretari responsabili GIANFRANCO ROBERTI del Comprensorio di Pesaro e FAUSTO VERTENZI del Comprensorio di Fano;

- La Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (FISBA-CISL) dei territori di Pesaro e Fano rappresentata dal Segretario responsabile VITO GIANLORENZI;

- la Unione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (UISBA-UIL) del territorio di Pesaro rappresentata dal Segretario responsabile ANGELO MORENA;

si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli da valere sul territorio della Provincia di Pesaro - Urbino.

NORME GENERALI

Il presente Contratto, nell'ambito delle materie indicate dalle norme di rinvio contenute nella normativa nazionale, integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5.3.1987 nei rapporti tra le aziende singole o associate e gli operai agricoli della provincia di Pesaro. Le norme del presente CIPL si intendono pertanto integrative delle corrispondenti norme contenute nel CCNL.

Art. 1
DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo decorre dal 1° Gennaio 1989 e scade il 30 Giugno 1990. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti a mezzo cartolina raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima della scadenza. La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte cinque mesi prima della scadenza. La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte, avrà inizio un mese dopo la presentazione. Il presente contratto conserverà la sua efficacia sino all'entrata in vigore del nuovo.

Art. 2
COMMISSIONE PROVINCIALE (Rif. Art. 10 CCNL).

È istituita la Commissione Provinciale Sindacale con la composizione e i compiti previsti dall'art. 10 del CCNL. La Commissione si riunirà presso la Sede dell'Organizzazione che ne esprime la Presidenza, possibilmente ogni bimestre. A parziale modifica del regolamento per il funzionamento delle Commissioni contenuto nel CCNL, la durata in carica della presidenza è stabilita in mesi 6. Detto regolamento è confermato in ogni altra parte. Alla fase costitutiva i nominativi della Commissione designati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali saranno indicati in un allegato al presente integrativo.

Art. 3
COMMISSIONI INTERCOMUNALI (Rif. Art. 11 CCNL).

Sono istituite Commissioni Intercomunali Sindacali con la composizione e i compiti previsti dall'art. 11 del CCNL. Le Commissioni Intercomunali sono sette ed opereranno secondo il seguente ambito territoriale:

- PESARO: per tutti i Comuni ricadenti nell'Associazione Intercomunale Pesarese.
- FANO: per tutti i Comuni ricadenti nell'Associazione Intercomunale Fanese.
- FOSSOMBRONE: per tutti i Comuni ricadenti nella Comunità Montana del Metauro.
- URBANIA: per tutti i Comuni ricadenti nella Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro.
- NOVAFELTRIA: per tutti i Comuni ricadenti nella Comunità Montana dell'Alta Val Marecchia.
- CARPEGNA: per tutti i Comuni ricadenti nella Comunità Montana del Montefeltro.
- CAGLI: per tutti i Comuni ricadenti nella Comunità Montana del Catria e Nerone.

Le Commissioni si riuniranno presso le Sedi delle Organizzazioni che ne esprimeranno la Presidenza, possibilmente ogni bimestre. A parziale modifica del regolamento nazionale per il funzionamento delle Commissioni, contenuto nel CCNL, la durata in carica della Presidenza è stabilita in mesi 6. Detto regolamento è confermato in ogni altra parte. Nella fase costitutiva i nominativi dei componenti delle Commissioni designati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali saranno indicati in un allegato al presente integrativo.

Art. 4
RIASSUNZIONE (Rif. Art. 18 CCNL).

Al fine di favorire stabilità di occupazione alla manodopera agricola con professionalità adeguata le parti contraenti definiscono le seguenti priorità per la riassunzione dei lavoratori:

- 1° Professionalità
- 2° Anzianità di iscrizione
- 3° Condizioni familiari.

Art. 5
CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI E LAVORI.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del vigente CCNL gli operai agricoli si classificano come segue:

A) Specializzati Super

Responsabile degli impianti complessi di refrigerazione e surgelazione: l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per titolo di abilitazione, sovrintende al funzionamento degli impianti complessi di refrigerazione e surgelazione avendone la responsabilità, e provvede anche alla manutenzione e riparazione degli stessi, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Responsabile negli opifici complessi di vinificazione: l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, con polivalenza di prestazioni esegue e coordina tutte le operazioni, anche degli addetti, riferite al ricevimento e cernita delle uve, alla vinificazione ed operazioni susseguenti, alle cure necessarie - sotto la guida dell'enologo - al mantenimento del prodotto, al confezionamento, provvedendo alle relative incombenze previste dalla legislazione in atto, eseguendo anche operazioni di laboratorio in collaborazione con l'enologo, avendo anche la responsabilità delle prenotazioni, delle vendite e delle consegne del prodotto. Conduttore di autotreni o di autoarticolati che provvede anche alla loro manutenzione e alle riparazioni ordinarie.

Meccanico Professionale con esclusività di mansioni.

B) Specializzati:

Potatori.

Innestatori.

Trattoristi capaci di eseguire tutte le lavorazioni meccaniche di terreni o di impiegare le trattrici o le macchine operatrici per gli usi specifici su semplice indicazione e capaci altresì di eseguire i lavori inerenti alla manutenzione dei mezzi a lui affidati e di eseguire le piccole riparazioni sul posto.

Fabbro.

Muratore.

Falegname.

Elettricista.

Meccanico.

Addetto agli orti.

Addetto ai giardini.

Addetto ai vivai.

Addetto ai frutteti.

Addetto alla mungitura meccanica.

Capo squadra di almeno 8 dipendenti.

Addetto alla preparazione di miscele concentrate per l'allevamento del bestiame.

Addetto alla lavorazione del latte per la preparazione del formaggio.

Addetto alla preparazione e utilizzo presidi sanitari di 1° e 2° classe per 50 giorni l'anno.

Cantiniere che sotto la guida dell'enologo esegue tutte le operazioni riferite al ricevimento e alla cernita delle uve, alla vinificazione, alle cure necessarie al mantenimento del prodotto.

Responsabile di stalla che provvede a tutte le esigenze dell'allevamento compreso le operazioni veterinarie e che coordina anche tutte le operazioni degli addetti.

Responsabile di porcilaia che provvede a tutte le esigenze dell'allevamento compreso le operazioni veterinarie e che coordina anche tutte le operazioni degli addetti.

Guardia giurata.

C) *Qualificati*

Addetto bestiame bovino che non rientra nella figura dello specializzato. Magazziniere.

Pecorai addetti alla mungitura, confezionamento formaggio, tosatura e cura degli agnelli.

Addetto alle cantine che non rientra nella figura dello specializzato.

Addetto ai vigneti che non rientra nella figura dello specializzato.

Addetto agli allevamenti suinicoli specializzati.

Addetto agli allevamenti avicoli specializzati.

Conduttore di macchine agricole che non rientra nella figura dello specializzato.

Addetto ai negozi o punti vendita di prodotti agricoli in azienda.

D) *Comuni*

Gli operai che non rientrano fra le categorie precedenti e che sono capaci di eseguire mansioni generiche, che non richiedono specifici requisiti professionali.

E) *Capo Operaio*

Ai lavoratori a tempo indeterminato ai quali il datore di lavoro conferisce la qualifica di 'capo' verrà riconosciuta una maggiorazione salariale pari al 15% sulla paga base.

Art. 6

ORARIO DI LAVORO (Rif. Art. 30 CCNL).

Fermo rimanendo l'orario di lavoro in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere, le parti stabiliscono per un periodo massimo di 90 giornate nell'anno un orario di 44 ore settimanali e il recupero di tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno a precisamente:

Mesi di Luglio - Agosto - Settembre:

44 ore settimanali - da Lunedì a Venerdì = 8 ore

Sabato = 4 ore:

Mesi di Novembre - Dicembre - Gennaio

34 ore settimanali da Lunedì a Venerdì = 6 ore;

Sabato = 4 ore.

Fermo restando quanto sopra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto stabiliscono che, per i soli operai a tempo indeterminato la retribuzione sarà uguale per tutti i mesi dell'anno indipendentemente dalla flessibilità dell'orario di lavoro. Convengono altresì che per particolari situazioni aziendali potrà essere adottata una diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. In tal caso, su richiesta di una di esse, le Organizzazioni alle quali le parti aderiscono si incontreranno per definire le modalità applicative. Per gli operai a tempo determinato la retribuzione dovuta, nei periodi sopra indicati, verrà commisurata alle ore di lavoro effettivamente svolte nella giornata.

Art. 7

PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Rif. Art. 33 CCNL).

I lavoratori che partecipano a corsi di addestramento professionale usufruendo delle ore di permesso previste dal CCNL, dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione e di frequenza al corso.

Art. 8
PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO
(Rif. Art. 35 CCNL).

I lavoratori che partecipano a corsi di recupero scolastico usufruendo delle ore di permesso previste dal CCNL, dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione e di frequenza al corso.

Art. 9
SALARIO INTEGRATIVO (Rif. Art. 45 CCNL).

Dall'1.1.1989 al salario integrativo provinciale verranno apportati i seguenti aumenti mensili in un'unica soluzione.

- OPERAIO COMUNE	L. 9.000
- OPERAIO QUALIFICATO	L. 14.000
- OPERAIO SPECIALIZZATO	L. 17.000
- OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER	L. 22.000

Sulla base dei suddetti aumenti, il salario integrativo provinciale è stabilito nelle seguenti misure:

- OPERAIO COMUNE	L. 24.040
- OPERAIO QUALIFICATO	L. 32.421
- OPERAIO SPECIALIZZATO	L. 38.426
- OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER	L. 45.177

Art. 10
PREMIO VITELLI

Per ogni vitello nato in stalla, all'operaio a tempo indeterminato addetto sarà corrisposto un premio di L. 5.000.

Se alla stalla sono addetti più operai a tempo indeterminato, tale premio verrà ripartito fra loro. Il premio non è dovuto in caso di stabulazione libera.

Art. 11
ABITAZIONE

Agli operai agricoli a tempo indeterminato il datore di lavoro concederà l'uso della abitazione e degli annessi (orto, porcile, pollaio) a condizione che ne abbia la disponibilità. In mancanza concederà una quota di L. 15.000 mensili sempre a condizione che i componenti il nucleo familiare non siano proprietari di una abitazione.

Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dell'operaio a tempo indeterminato l'abitazione e gli annessi, e quest'ultimo dichiara di preferire altra soluzione, l'azienda gli corrisponderà non più del 50% del corrispettivo sopra stabilito

mediante accordo tra le parti. Qualora più operai a tempo indeterminato della stessa famiglia, purché conviventi, siano alle dipendenze della medesima azienda, l'abitazione ed annessi messi a loro disposizione devono essere proporzionati alle esigenze della famiglia.

Agli altri eventuali operai a tempo indeterminato conviventi sarà corrisposta, in aggiunta alla retribuzione mensile, un corrispettivo nella misura non superiore al 50% di quanto stabilito, mediante accordo tra le parti.

Art. 12
MANODOPERA ADDETTA ALLE OPERAZIONI
DI RACCOLTA (Rif. Art. 57 CCNL)

In riferimento all'art. 57 del CCNL le campagne di raccolta ed i relativi periodi cui applicare una particolare tariffa sono così individuate:

- PESCHE: dall'1.7 al 30.9
- MELE e PERE: dall'1.8 al 30.10
- POMODORI INDUSTRIALE e PEPERONI: dall'1.8 al 30.10
- UVA: dal 10.9 al 15.11
- CAVOLFIORRE: Autunnale e Primaveraile dall'1.10 al 15.5 successivo
- OLIVE: dal 10.10 al 31.12
- TABACCO: dal 10.7 al 30.10

Art. 13
ANTICIPAZIONI SULLA RETRIBUZIONE
IN CASO DI MALATTIA E/O INFORTUNIO

In caso di astensione dal lavoro per malattia o infortunio, la cui durata superi i 15 (quindici) giorni continuativi, agli operai agricoli a tempo indeterminato verrà accordato dalle aziende su richiesta, un prestito senza interessi nella misura di L. 25.000 (lire venticinquemila) giornaliere per tutta la durata del periodo di astensione dal lavoro.

La durata di tale prestito non potrà superare i quattro mesi. L'ammontare di tale prestito non potrà superare l'importo del trattamento di fine rapporto maturato alla data dell'evento. Alla scadenza del periodo le aziende recupereranno il prestito concesso attraverso ritenute da operarsi sulla busta paga nello stesso numero di rate mensili con cui il prestito stesso è stato erogato a partire dal mese successivo dell'avvenuta guarigione clinica.

Art. 14
CISOA

Agli operai a tempo indeterminato, in caso di sospensione dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione Salari, l'azienda provvederà al pagamento del conguaglio tra quanto corrisposto dalla CISOA e la retribuzione contrattuale. Agli

stessi operai l'azienda anticiperà, unitamente alla retribuzione, l'importo di quanto dovuto dalla CISOA, che il lavoratore è obbligato a rimborsare al momento della liquidazione da parte dell'INPS e comunque non oltre 45 giorni dalla data della anticipazione.

Art. 15
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
(Rif. Art. 67 CCNL)

Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano 'fattori di nocività', a parità di retribuzione e di qualifica è prevista una riduzione dell'orario di lavoro di due ore e venti giornaliere. Tale riduzione si applica per ogni giornata di effettivo svolgimento di lavori pesanti e nocivi. Sono considerati tali i seguenti lavori:

- carico di letame della concimaia e spargimento a mano dello stesso sul campo;
- scarico e pulizia di pozzi e cisterne;
- sterro di canali in presenza d'acqua;
- manipolazione e distribuzione di sostanze di notevole tossicità (esteri fosforici, solfuro di carbonio, ecc.);
- irrorazione a spalla;
- trasporto a spalla di sacchi del peso superiore a Kg. 50;
- lavorazioni in serre;
- trattamenti antiparassitari di I e II classe;
- spargimento a mano di calciocianamide.

Per gli operai agricoli che eseguono lavori nocivi o pesanti sono previste n. 2 visite mediche nell'arco dell'anno di ore 3 cadauna con la regolare corrispondenza della retribuzione.

Per i lavori nocivi dovranno essere osservate le norme di sicurezza previste dalle norme di legge vigenti.

IMPEGNO A VERBALE

Le parti contraenti, considerato l'uso di sostanze potenzialmente nocive all'organismo e all'ambiente e sensibili ai problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, si attiveranno per l'istituzione di corsi di preparazione e di aggiornamento per imprenditori e operatori agricoli sull'uso dei prodotti chimici.

Art. 16
LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO (Rif. Art. 68 CCNL)

Le parti concordano di adottare il libretto sindacale e sanitario nel testo concordato dal vigente CCNL.

Art. 17
NORME DISCIPLINARI (Rif. Art. 74 CCNL)

1) Fermo restando quanto previsto dalla legge 20.5.1970 n. 300 in quanto applicabile e dall'accordo nazionale sui licenziamenti individuali in agricoltura del 5.3.1987, le infrazioni del lavoratore alla disciplina contrattuale possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni.

2) L'impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:

- a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
- c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
- e) introduca bevande alcoliche senza autorizzazione;
- f) sia trovato sul lavoro in stato di ubriachezza;
- g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del CCNL o del CIPL, o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina sul lavoro.

In caso di maggiore gravità o recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere alla sospensione, mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto. Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a 2 anni.

Gli importi delle multe devono essere versati alla CISFA.

Nelle aziende nelle quali non si applica la legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può ricorrere, nei 20 giorni successivi, alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 10 del CCNL, che si dovrà esprimere entro i successivi 15 giorni.

Art. 18
PERMESSI SINDACALI (Rif. Art. 81 CCNL)

Ai lavoratori membri di Organismi Direttivi Nazionali o Provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l'espletamento delle attività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno pari a dodici ore mensili per i lavoratori membri di Organismi Direttivi Sindacali Provinciali, Regionali o Nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di un trimestre. Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di sei ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre.

Art. 19

QUOTE PER DELEGA (Rif. Art. 83 CCNL)

Le aziende agricole sono tenute ad effettuare le trattenute per contributi sindacali soltanto nei confronti degli operai che abbiano rilasciato apposita delega. La misura della trattenuta dovrà essere chiaramente indicata nel modulo di delega, che dovrà essere uniformemente concordato tra le OO.SS. dei lavoratori. Per gli ex salariati fissi e operai a tempo indeterminato la delega avrà valore permanente. Per gli operai a tempo determinato la ritenuta sarà limitata al periodo d'occupazione presso ogni singola azienda; gli stessi operai dovranno rilasciare la delega per ogni periodo lavorativo presso ciascuna azienda. È fatto salvo il diritto di ogni singolo operaio di revocare la delega. In tal caso l'operaio dovrà comunicare al datore di lavoro, con lettera raccomandata da inviarsi una settimana prima del periodo di paga, la dichiarazione di revoca.

Il datore di lavoro provvederà a versare l'importo dei contributi trattenuti negli appositi bollettini di c/c che le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori provvederanno tempestivamente a segnalare ad ogni singola azienda interessata. Il datore di lavoro è tenuto a conservare le deleghe e le eventuali revoche per tutta la durata del rapporto di lavoro. E' tenuto altresì a conservare le ricevute comprovanti l'avvenuto versamento. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori nel caso che desiderassero prendere visione delle deleghe e dei rispettivi versamenti dovranno farne richiesta scritta all'organizzazione di appartenenza del datore di lavoro.

Questa provvederà a fissare la data dell'incontro che dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il datore di lavoro deve esibire soltanto la documentazione che riguarda esclusivamente la organizzazione richiedente al fine di garantire la segretezza.

Art. 20

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipula del presente CIPL.

IMPEGNO A VERBALE

Le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori, preso atto che a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale, tutte le parti contraenti saranno rappresentate nel Consiglio di Amministrazione della C.I.S.F.A. ne modificano l'Atto Costitutivo ed il Regolamento come da accordo allegato.

Unione Provinciale Agricoltori

Fed. Prov. Coltivatori Diretti

Confederazione Italiana Coltivatori

FLAI-CGIL

FISBA-CISL

UISBA-UIL

C.I.S.F.A.

CASSA INTEGRATIVA SALARIATI FISSI E AVVENTIZI

Il giorno 22 marzo 1989 presso la Unione Provinciale Agricoltori P.le Matteotti, 28 - Pesaro

tra

la Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente dott. ALBERTO CECCOLINI, assistito dai sigg. LUIGI ANDREANI, LUCIANO DI GIOVANNI e dal Direttore dott. LUIGI SANTORO;

- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente cav. uff. VINCENZO FATICA, assistito dal Direttore rag. GUALTIERO GIAVOLI;

- la Confederazione Italiana Coltivatori della Provincia di Pesaro e Urbino rappresentata dal Presidente sig. TERENCE CIARONI

e

- la Federazione Lavoratori Agro-Industria (FLAI-CGIL) dei territori di Pesaro e Fano rappresentata dai rispettivi Segretari responsabili GIANFRANCO ROBERTI del Comprensorio di Pesaro e FAUSTO VERTENZI del Comprensorio di Fano;

- la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (FISBA-CISL) dei territori di Pesaro e Fano rappresentata dal Segretario responsabile VITO GIANLORENZI;

- la Unione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (UISBA-UIL) del territorio di Pesaro rappresentata dal Segretario responsabile ANGELO MORENA;

visto l'impegno a verbale contenuto nel CIPL 22.3.1989, si modifica la Convenzione costitutiva della CISFA. Il nuovo testo, in vigore dal 1.1.1989, è il seguente:

Art. 1

COSTITUZIONE

In conformità a quanto previsto dalla presente convenzione sottoscritta dai rappresentanti delle Associazioni di categoria e dei lavoratori:

- Unione Provinciale Agricoltori di Pesaro-Urbino;

- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;

- Confederazione Italiana Coltivatori (CIC);

- F.L.A.I. - CGIL;
- F.I.S.B.A. - CISL;
- U.I.S.B.A. - UIL;

convenzione che fa parte integrante del CIPL per gli operai agricoli della Provincia di Pesaro-Urbino ed è sostitutiva di quella avente decorrenza dal 1.12.1967, è costituita la 'Cassa Integrativa Salariati Fissi e Avventizi' di Pesaro e Provincia (CISFA).

Art. 2
SEDE - FUNZIONE E DURATA

La 'Cassa' ha sede presso la sede della Unione Prov.le Agricoltori ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nella presente convenzione, a favore degli operai a tempo indeterminato ex salariati fissi (ai sensi dell'atto costitutivo del 11-12-1967, in vigore dal 1-12-1967) e degli operai a tempo determinato ex braccianti avventizi (ai sensi dell'accordo provinciale del 22.7.1971 avente decorrenza 1.1.1971) dipendenti da aziende agricole che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano la propria attività nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino. La durata della 'Cassa' è indeterminata nel tempo.

Art. 3
RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della 'Cassa' spetta congiuntamente al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli assistiti ed i rispettivi datori di lavoro, eleggono il loro domicilio fiscale presso la sede della 'Cassa'.

Art. 4
SCOPI

La 'Cassa' ha i seguenti scopi:

- a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo che le viene attribuito dai contratti collettivi di lavoro;
- b) svolgere ogni forma di previdenza e di assistenza che le potrà essere demandata congiuntamente dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- c) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai agricoli e delle loro famiglie.

Art. 5
ISCRITTI

Sono iscritti alla 'Cassa' a norma della Convenzione istitutiva di essa, tutti gli operai agricoli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della presente convenzione e prestino servizio nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

Art. 6
RAPPORTO D'ISCRIZIONE

Il rapporto d'iscrizione alla 'Cassa' ha inizio dal giorno in cui l'operaio agricolo presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro, è tenuto ad iscrivere alla 'Cassa' i propri dipendenti. Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella indicata dall'art. 5;
- b) espatrio dell'iscritto;
- c) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto.

Art. 7
CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA 'CASSA'

Ogni contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti alla 'Cassa' è stabilito dai contratti collettivi di lavoro, stipulati fra le rispettive Organizzazioni di categoria. Il Consiglio di Amministrazione della 'Cassa' stabilisce le modalità di versamento. La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga. Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della quota di cui sopra, nonché di quella posta a suo carico. Qualunque patto contrario è nullo. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà adottare, nell'ambito delle leggi e del contratto vigente, ogni provvedimento atto ad indurre gli adempimenti di competenza.

Art. 8
MODALITA' E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELL'ASSISTENZA

Le prestazioni e qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto i lavoratori iscritti alla 'Cassa' e per i quali risultino regolarmente versati i contributi.

Art. 9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cassa è retta da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da 8 (otto) membri designati:

- n. 4 dalle Organizzazioni stipulanti di parte dei datori di lavoro (n. 2 dall'Unione Provinciale Agricoltori, n. 1 dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e n.1 dalla Confederazione Italiana Coltivatori);
- n. 4 dalle Organizzazioni stipulanti di parte degli operai agricoli (FLAI -

FISBA - UISBA).

Il Consiglio di Amministrazione elegge a Presidente uno dei consiglieri designati dall'Unione Provinciale Agricoltori, ed a Vice Presidente uno dei consiglieri designati dalle predette Organizzazioni di parte degli operai agricoli.

Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un biennio e sono tacitamente riconfermati se non sostituiti da altri componenti. È facoltà delle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio. I membri designati prima della scadenza del biennio in sostituzione di quelli precedenti per qualunque causa, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. È prevista la corresponsione di indennizzi o di rimborsi spesa a termine di regolamento o di delibera consiliare. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'Amministrazione ed alla gestione della 'Cassa' compiendo gli atti necessari allo scopo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno due membri del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della convocazione e gli argomenti da trattare. Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e ne è il Segretario. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessario la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 10

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Spetta al Presidente e al Vice Presidente di:

- rappresentare la 'Cassa' di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
- sovrintendere all'applicazione della convenzione istitutiva della Cassa ed al regolamento della stessa;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- decidere circa eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari fra essi e la Cassa; in casi particolari potrà essere sentito eventualmente il Consiglio di Amministrazione. Presidente e Vice Presidente hanno la firma sociale con le avvertenze di cui all'art. 3.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente

il loro poteri potranno essere delegati in tutto od in parte di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera consiliare.

Art. 11

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente uno dall'Unione Provinciale degli Agricoltori della Provincia di Pesaro, uno dai Sindacati degli operai agricoli della Provincia di Pesaro e uno, che ne è il Presidente designato d'intesa tra le predette Organizzazioni. In difetto di accordo deciderà il Presidente del Tribunale di Pesaro.

Le Organizzazioni stipulanti designano, inoltre, due Sindaci supplenti, uno di parte degli agricoltori e uno di parte degli operai agricoli destinati a sostituire i Sindaci effettivi a norma di legge.

I Sindaci effettivi e supplenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Ai Sindaci può essere corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 1404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili. Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'espletamento delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci effettivi esamina i bilanci consuntivi della 'CISFA' per controllarne la corrispondenza con i registri contabili. Si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza voto deliberativo.

Art. 12

PERSONALE DELLA 'CASSA'

A reggere gli Uffici della 'Cassa' per assicurarne l'esatto funzionamento, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, le cui mansioni ed attribuzioni saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

L'assunzione di altro personale della 'CISFA' è fatta dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Direttore.

Il rapporto di lavoro tanto per la parte normativa che per quella economica, assicurativa e previdenziale di tutto il personale, verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle leggi e disposizioni vigenti e tenuti presenti i con-tratti di lavoro degli im-

piegati agricoli.

Art. 13 PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio della 'CISFA' è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e qualsiasi altro titolo divengono proprietà della 'CISFA';
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, entrino a far parte del patrimonio della 'CISFA'.

I capitali amministrati dalla 'CISFA' possono essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato nonché in beni immobili destinati ad uso sociale.

Art. 14 ENTRATE

Le entrate della 'CISFA' sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa dovuti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera a) dell'art. 4 della presente convenzione;
- b) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti;
- c) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed atti di liberalità;
- d) dagli interessi attivi sui contributi di cui alla lettera a);
- e) dalle altre somme che per qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso della Cassa.

Art. 15 PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianto e di gestione la 'CISFA' potrà avvalersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui alla lettera c).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione, ogni prelievo o pagamento per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Agli effetti del presente articolo, le persone chiamate a sostituire il Presidente e il Vice Presidente ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione dovranno essere abilitate da apposita delibera consiliare.

Art. 16 FONDO DI RISERVA

È costituito un fondo di riserva da utilizzare qualora le entrate correnti non siano sufficienti a far fronte sia alle uscite di gestione che di assistenza. Detto fondo verrà incrementato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione che dovrà tenere conto dell'avanzo di gestione accertato in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 17 ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della 'CISFA' hanno inizio il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il personale esecutivo sotto la guida del Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo riguardante le singole gestioni della 'CISFA' di cui all'art. 4 con la indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate e rimaste da erogare. Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 Marzo di ciascun anno.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il 28 febbraio di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi per l'anno corrente. Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono essere, inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, inviati alle Organizzazioni interessate, accompagnati dalla relazione del Presidente e del Vice Presidente della CISFA e da quella dei Sindaci.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi debbono contenere sufficientemente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 18 LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della 'CISFA' è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della 'CISFA'. Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la 'CISFA' cessi da ogni attività per disposizione di legge e qualora venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale. In ambedue le ipotesi le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di due liquidatori dei quali uno nominato dalle Organizzazioni di parte degli

Agricoltori ed uno congiuntamente dalle Organizzazioni di parte dei lavoratori. Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Pesaro. Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della CISFA, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria, che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse. In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Pesaro, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la 'CISFA'.

Art. 19 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualunque modifica della presente convenzione dovrà essere oggetto di accordo fra tutte le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 20 NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Unione Provinciale Agricoltori

FLAI-CGIL

Fed. Prov. Coltivatori Diretti

FISBA-CISL

Confederazione Italiana Coltivatori

UISBA-UIL

REGOLAMENTO DELLA C.I.S.F.A. CASSA INTEGRATIVA SALARIATI FISSI E AVVENTIZI

Regolamento Generale per la gestione e le prestazioni (aggiornato al 22-3-1989 con decorrenza 1-6-1989)

DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI

Art. 1

La denuncia nominativa di inizio o di fine rapporto di lavoro dei lavoratori occupati, deve essere trasmessa alla Sede della Cassa a cura dei datori di lavoro entro il trentesimo giorno dalla data di assunzione o di licenziamento dei lavoratori stessi.

Le denunce devono essere sottoscritte dal datore di lavoro o dal suo rappresentante.

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erranee ed inesatte dei dati contenuti nella denuncia, salvo ogni azione da parte della 'Cassa' per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

VERSAMENTI ALLA 'CASSA'

ART. 2

Il contributo per l'assistenza integrativa che viene determinato con accordo collettivo provinciale, fa carico per il 60% al datore di lavoro e per il 40% al lavoratore e deve essere versato alla Cassa nel termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Entro lo stesso termine deve essere versato il contributo assistenza contrattuale, anch'esso stabilito con accordo collettivo provinciale; fa carico per il 50% al datore di lavoro e per il 50% al lavoratore.

Agli effetti del calcolo del contributo mensile per gli operai a tempo indeterminato gli importi di cui sopra si moltiplicano per n. 25 giornate.

Il mese iniziato si considera mese intero.

In caso di tardivo versamento sono dovuta alla 'Cassa' interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, a carico dei datori di lavoro.

Art. 3

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso il conto corrente postale, intestato alla Cassa Integrativa Salariati Fissi e Avventizi (CISFA) di Pesaro.

Le Ditte provvederanno sotto la propria responsabilità a trasmettere alla 'Cassa' gli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti.

Art. 4

Presso la Cassa Integrativa Salariati Fissi e Avventizi di Pesaro sono istituite:

- a) l'anagrafe dei datori di lavoro;
- b) l'anagrafe dei lavoratori.

Art. 5

Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere partitamente trascritti gli importi versati per ogni periodo di paga rispettivamente a titolo di contributo per l'assistenza integrativa, quelli relativi all'assistenza contrattuale, nonché gli eventuali interessi di mora.

Sulle schede intestate ai singoli lavoratori devono essere indicati i periodi di presenza al lavoro presso i rispettivi datori di lavoro.

Art. 6

Alla fine di ogni due mesi o nel periodo che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere controllata la rispondenza tra gli importi versati e registrati nell'anagrafe dei datori di lavoro con le presenze registrate nell'anagrafe dei lavoratori. Dall'esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscrivere dal Comitato di Presidenza e dal Collegio sindacale.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 7

Tutte le somme riscosse a mezzo del conto corrente postale di cui all'art. 3, saranno fatte affluire presso l'Istituto di credito prescelto dal Consiglio di Amministrazione. Le somme da utilizzarsi per le spese di assistenza e prestazioni della Cassa saranno prelevate nell'ordine:

- a) dal versamento del contributo di cui all'art. 2 primo comma;
- b) dagli interessi attivi del c/c postale e dagli interessi attivi bancari.
- c) dagli eventuali interessi di mora di cui all'art. 2; d) dagli eventuali interessi attivi del fondo di riserva;

e) dal fondo di riserva.

Art. 8

Attraverso il prelievo dei fondi accantonati per l'assistenza integrativa, la 'Cassa' provvede alle seguenti forme di assistenza a favore dei lavoratori iscritti e che si trovino nelle condizioni volute:

- a) integrazione salariale per infortunio;
- b) integrazione salariale per malattia;
- c) erogazione di sussidi straordinari.

Art. 9

Per ottenere l'assistenza della Cassa in una qualsiasi delle forme indicate nell'art. 8 i lavoratori debbono presentare domanda scritta corredata della documentazione richiesta a seconda dei casi, attestante il periodo di assenza del lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce per ciascuna delle forme di assistenza prevista quali documenti probatori debbono essere presentati ed il termine della loro presentazione.

Le domande dovranno essere inviate alla Cassa entro e non oltre sessanta giorni dalla data di liquidazione dell'indennità da parte dell'INPS o dell'INAIL.

Art. 10

Di tutte le assistenze date sotto qualsiasi forma ai lavoratori, deve essere tenuta registrazione cronologica in apposito registro con l'indicazione degli importi erogati.

Gli importi stessi devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli lavoratori beneficiati precisando la causale dell'erogazione.

INTEGRAZIONE DELL'INDENNITÀ PER INFORTUNIO O PER MALATTIA.

Art. 11

Ai lavoratori incorsi in infortunio sul lavoro ed in caso di malattia è corrisposta dalla 'Cassa', previo accertamento dei requisiti, da parte del Comitato di Presidenza una integrazione dell'indennità giornaliera erogata dagli Enti preposti. La misura di tale erogazione è fissata dal CCNL e da accordi collettivi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modalità e sulle condizioni per

ottenere le integrazioni.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA

Art. 12

Mediante prelievo sul conto di cui al precedente art. 7 il Comitato di Presidenza provvederà a tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Cassa, compresi gli indennizzi ed i rimborsi previsti dall'art. 9 della convenzione.

Art. 13

Ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, qualsiasi prelevamento di fondi, storno od erogazione, deve essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente o da due consiglieri all'uopo delegati.

Art. 14

Il presente regolamento, che sostituisce quello precedente, entra in vigore il 1° Giugno 1989, e potrà essere modificato solo con accordo tra tutte le parti stipulanti.

Unione Provinciale Agricoltori

FLAI-CGIL

Fed. Prov. Coltivatori Diretti

FISBA-CISL

Confederazione Italiana Coltivatori

UISBA-UIL

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE MANO D'OPERA ADDETTA ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA

Il giorno 22 marzo 1989 presso la Unione Provinciale Agricoltori, P.le Matteotti, 28 - Pesaro

tra

la Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente dott. ALBERTO CECCOLINI, assistito dai sigg. LUIGI ANDREANI, LUCIANO DI GIOVANNI e dal Direttore dott. LUIGI SANTORO;

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente cav. uff. VINCENZO FATICA, assistito dal Direttore rag. GUALTIERO GIAVOLI;

- la Confederazione Italiana Coltivatori della Provincia di Pesaro e Urbino rappresentata dal Presidente sig. TERENCE CIARONI;

e

- la Federazione Lavoratori Agro-Industria (FLAI-CGIL) dei territori di Pesaro e Fano rappresentata dai rispettivi Segretari responsabili GIANFRANCO ROBERTI del Comprensorio di Pesaro e FAUSTO VERTENZI del Comprensorio di Fano;

- la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (FISBA-CISL) dei territori di Pesaro e Fano rappresentata dal Segretario responsabile VITO GIANLORENZI;

- la Unione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (UISBA-UIL) del territorio di Pesaro rappresentata dal Segretario responsabile ANGELO MORENA

in relazione all'art. 57 del CCNL si stabilisce che le tariffe da praticare per la mano d'opera addetta alle operazioni di raccolta per l'anno 1989, limitatamente alle operazioni ed ai periodi individuati all'art. 12 del CIPL vigente sono fissate in L. 49.560 giornaliera, pari a L. 7.625 orarie lorde.

Essa sarà soggetta alle variazioni della contingenza che interverranno dal mese di maggio 1989 per l'operaio comune a tempo determinato, ridotta del 20%.

Il presente accordo, come previsto dal citato art. 57 del CCNL 5.3.1987, viene applicato alla mano d'opera ulteriormente e specificatamente assunta dalle aziende singole ed associate ed in particolare anche a quella non professionale per i tipi di raccolta previsti dal CIPL.

Unione Provinciale Agricoltori

FLAI-CGIL

Fed. Prov. Coltivatori Diretti

FISBA-CISL

Confederazione Italiana Coltivatori

UISBA-UIL

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

MODIFICA DEL CONTRIBUTO ALLA C.I.S.F.A.

Il giorno 22 marzo 1989 presso la Unione Provinciale Agricoltori, P.le Matteotti, 28 - Pesaro

tra

- la Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente dott. ALBERTO CECCOLINI, assistito dai sigg. LUIGI ANDREANI, LUCIANO DI GIOVANNI e dal Direttore dott. LUIGI SANTORO;

- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente cav. uff. VINCENZO FATICA, assistito dal Direttore rag. GUALTIERO GIAVOLI;

- la Confederazione Italiana Coltivatori della Provincia di Pesaro e Urbino rappresentata dal Presidente sig. TERENCE CIARONI;

e

- la Federazione Lavoratori Agro-Industria (FLAI-CGIL) dei territori di Pesaro e Fano rappresentata dai rispettivi Segretari responsabili GIANFRANCO ROBERTI del Comprensorio di Pesaro e FAUSTO VERTENZI del Comprensorio di Fano;

- la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (FISBA-CISL) dei territori di Pesaro e Fano rappresentata dal Segretario responsabile VITO GIANLORENZI;

- la Unione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (UISBA-UIL) del territorio di Pesaro rappresentata dal Segretario responsabile ANGELO MORENA;

premesso che

- le integrazioni salariali minime dovute dalla CISFA agli operai agricoli in caso di malattia ed infortunio sono previste e quantificate dal CCNL;

- che il CIPL 5.10.1984 confermava il criterio di percentualizzazione del contributo alla CISFA, già stabilito nella misura dell'1,60% della paga base e contingenza in vigore al 1° gennaio di ogni anno e riferita agli operai qualificati a tempo indeterminato, e che per gli operai a tempo determinato il contributo è maggiorato di L. 50 per giornata;

si stabilisce che

- sono confermate le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione della CISFA fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, con particolare riferimento alle indennità corrisposte;

- in occasione dell'entrata in vigore del nuovo regolamento CISFA, prevista per l'1.6.89, le parti si incontreranno per definire i nuovi trattamenti che la CISFA dovrà erogare ai lavoratori nei casi di malattia e infortunio sul lavoro sulla base dei seguenti criteri:

- a) il numero minimo di giornate indennizzabili sarà quello riconosciuto rispettivamente dall'INPS e dall'INAIL;
- b) le nuove integrazioni dovranno garantire ai lavoratori gli eventuali trattamenti di miglior favore in atto rispetto a quanto previsto dal CCNL;
- c) i trattamenti attualmente in atto potranno essere ridotti nel caso che, sommati alle indennità di legge, portino a superare il 100% della retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo considerato se avesse lavorato;

- a decorrere dal 1.1.1989 il contributo complessivo alla CISFA è fissato nella misura del 1,70% fermo restando il meccanismo di calcolo per gli operai a tempo indeterminato, e la maggiorazione di L. 50 per giornata per gli operai a tempo determinato.

Tale contributo complessivo è destinato per il 60% al fondo CISFA per le integrazioni e per il 40% al CAC, come previsto dall'ACCORDO SINDACALE del 7 maggio 1982.

Il contributo CISFA è a carico delle aziende per il 60%, e degli operai per il 40%. Il CAC è a carico delle aziende e degli operai al 50%.

Unione Provinciale Agricoltori

FLAI-CGIL

Fed. Prov. Coltivatori Diretti

FISBA-CISL

Confederazione Italiana Coltivatori

UISBA-UIL

INDICE

Contratto integrativo provinciale di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Pesaro e Urbino	1
C.I.S.F.A. Cassa integrativa salariati fissi e avventizi	11
Regolamento della C.I.S.F.A. Cassa integrativa salariati fissi e avventizi	19
Verbale di accordo sindacale Mano d'opera addetta alle operazioni di raccolta	23
Verbale di accordo sindacale Modifica del contributo alla C.I.S.F.A.	25



